



ISTITUZIONALIZZAZIONE DELLA GIUSTIZIA DIGITALE

Il caso paradigmatico del Civil Resolution Tribunal

GIUSEPPE LISELLA

i-lex

i-lex. Scienze Giuridiche, Scienze Cognitive e Intelligenza Artificiale
Rivista quadrimestrale on-line: www.i-lex.it
Dicembre 2019
Fascicolo 12, 1-3
ISSN 1825-1927

ISTITUZIONALIZZAZIONE DELLA GIUSTIZIA DIGITALE: IL CASO PARADIGMATICO DEL *CIVIL RESOLUTION TRIBUNAL* *

GIUSEPPE LISELLA **

Abstract: Attraverso l'analisi del *Civil Resolution Tribunal*, organismo para-giurisdizionale istituito nel 2012 nella Columbia britannica, il contributo si propone di fare il punto sul livello di integrazione tra il sistema-giustizia e la c.d. *digital justice*, ipotizzandone le future evoluzioni e ponendo in luce diverse questioni, tra le quali la trasformazione del concetto di Online Dispute Resolution e le problematiche connesse alla tutela delle parti e alla gestione dei sistemi.

Parole chiave: ODR (Online dispute resolution), giustizia digitale, *Civil Resolution Tribunal*, giusto processo.

1. Introduzione

In Italia, quantomeno rispetto ad altri ordinamenti (in particolare di *common law*), l'analisi, la ricostruzione e la categorizzazione del livello di permeazione tecnologica nella risoluzione delle controversie sono a una fase embrionale. Differentemente, in ambienti internazionali, lo sviluppo di sistemi basati sull'intelligenza artificiale (d'ora in poi IA)¹ ha ricevuto, negli ultimi anni, un'accelerazione².

* Il contributo costituisce il testo, riveduto e corredato di note, della relazione tenuta a Napoli, presso l'Università degli studi 'Federico II', il 12 settembre 2019 nell'ambito della conferenza *Insert Law to Continue*.

** Ph.D. in Internazionalizzazione dei sistemi giuridici e diritti fondamentali, presso Università della Campania 'Luigi Vanvitelli'.

¹ Per un quadro sulle diverse possibili applicazioni v. E. Katsh, O. Rabinovich-Einy, *Digital justice: technology and the internet of disputes*, OUP, 2017, (in part.) pp. 39 ss.; J. Nieva-Fenoll, *Intelligenza artificiale e processo*, Giappichelli, 2019, (in part.) pp. 11 ss.

² In senso generale si può citare, a titolo di esempio: a livello eurounitario il Regolamento UE n. 524/2013, che introduce un sistema di risoluzione *online* delle controversie tra consumatore e imprenditore attraverso una piattaforma web europea [sul quale v., *ex multis*, T. Rossi, *Effettività della tutela nella recente regolamentazione europea ai ADR e ODR*, in *Rass. dir. civ.*, 2014, pp. 831 ss.; a

Proprio l'esistenza di tale contrasto rende di particolare interesse una ricognizione, seppur sintetica, data comunque la molteplicità e la complessità delle questioni coinvolte, sullo stato dell'arte relativo alle cc.dd. ODR istituzionali³, ponendo in luce alcune problematiche che, si ritiene, in un prossimo futuro saranno preminenti nello studio dei rapporti tra processo e tecnologia.

A tal fine si analizzerà l'esperienza paradigmatica del *Civil Resolution Tribunal* (d'ora in avanti CRT), istituito nella provincia canadese della Columbia Britannica e pienamente operativo dal 2017, ripercorrendone il funzionamento e individuandone, soprattutto, l'ampio livello di integrazione nel sistema-giustizia, che ne fa un *unicum* nel mondo. Alla luce di ciò e dei possibili sviluppi di detta integrazione, ci si soffermerà sui problemi dell'adeguatezza dei principi del giusto processo e della gestione di tali sistemi tecnologici a garantire pienamente le parti.

2. Premesse

Per inquadrare correttamente il funzionamento del CRT sono necessarie tre premesse, rispettivamente di carattere metodologico, concettuale e definitorio.

Si vuole innanzitutto sottolineare come sia più adeguato, in questa sede, avvicinarsi allo studio dei rapporti tra IA e processo distaccandosi da un approccio, per così dire, 'etico', pur diffuso in dottrina⁴. Ciò non perché esso sia errato, ma perché focalizza eccessivamente l'analisi (fino, forse, a imprigionarla) sul se detta integrazione sia giusta o no e se un'IA possa svolgere o no un'attività (di interpretazione delle norme, di valutazione delle prove ecc.) in maniera del tutto si-

livello internazionale lo sviluppo di norme comuni in materia di ODR da parte della *United Nation Commission on International Trade Law* –UNICITRAL, al riguardo v., in particolare, F. Sbordone, *L'UNICITRAL e l'edificazione di un global ODR System*, in E. Minervini (a cura di), *Le Online Dispute Resolution (ODR)*, ESI, 2016, pp. 53 ss.

³ Sulle quali, in generale, v. E. Katsh, O. Rabinovich-Einy, *Digital justice cit.*, pp. 149 ss.

⁴ V., in particolare, S. Crisci, *Intelligenza artificiale ed etica dell' algoritmo*, in *Foro Amm.*, 2018, pp. 1787 ss.; D. Dalfino, *Creatività e creazionismo, prevedibilità e predittività*, in *Foro it.*, V, 2018, col. 385 ss. Cfr., anche, O. Rabinovich-Einy, E. Katsh, *The new new court*, in *Am. U. L. Rev.*, 65, 2015, pp. 179 ss.

mile a un essere umano⁵. Infatti, almeno per i fini che qui si perseguono, tali speculazioni, di sicuro pregio e interesse, sembrano porsi al di sopra di un elemento di realtà che, negli altri campi della scienza, ha finora dimostrato come il problema non sia nell'*an*, in quanto il fenomeno pare inarrestabile, ma solo nel *quando* e nel *quomodo*⁶. In altri termini, anche nel diritto –e, quindi, nell'attività giurisdizionale– lo sviluppo tecnologico avrà un impatto sempre più rilevante e gradualmente più veloce⁷, ponendo tematiche di fronte alle quali è importante non farsi trovare impreparati. Ne sono esempi recenti l'applicazione di strumenti algoritmici all'assegnazione dei docenti ai posti di ruolo (ultimamente all'attenzione della giurisprudenza amministrativa⁸) e la pignorabilità delle criptovalute⁹: questioni forse inizialmente sottovalutate, la cui importanza è andata progressivamente crescendo, coinvolgendo variamente diversi soggetti e interessi giuridicamente rilevanti.

Da tale punto di vista, sembra quindi più utile, in questa sede, non chiedersi se un'IA potrebbe un giorno decidere una controversia, ma se, quando ciò accadrà¹⁰, ad esempio, i principi del giusto processo saranno sufficienti a offrire un'adeguata tutela alle parti nel processo.

⁵ Sul punto cfr. J. Nieva-Fenoll, *Intelligenza artificiale cit.*, pp. 7 ss.

⁶ Con un'ampia panoramica sulle applicazioni dell'intelligenza artificiale e della robotica in diversi ambiti, v. D.A. Larson, *Artificial intelligence: robots, avatars, and the demise of the human mediator*, in *Ohio St.J.on Disp.Resol.*, 25, 2010, pp. 105 ss. V., anche, M.A. Abdel Wahab, E. Katsh e D. Rainey (a cura di), *Online Dispute Resolution: theory and practice*, Eleven International Publishing, 2012, p. 1. Per un elenco delle problematiche connesse alla diffusione di internet, v. O. Rabinovich-Einy, E. Katsh, *A new relationship between public and private dispute resolution: lessons from online dispute resolution*, in *Ohio St.J.on Disp.Resol.*, 32, 2017, p. 710.

⁷ Sul punto v., in particolare, A.J. Schmitz, *Expanding access to remedies through E-Court initiatives*, in *Buff.L.Rev.*, 67, 2019, pp. 148 ss.

⁸ Ci si riferisce a Cons. St., 8 aprile 2019, n. 2270 e a T.a.r. Lazio, sez. III, 21 marzo 2017, n. 3742.

⁹ In argomento v. G. Finocchiaro, *Le cripto-valute come elementi patrimoniali assoggettabili alle pretese esecutive dei creditori*, in *Riv. dir. proc.*, 2019, pp. 86 ss. e M. Passeretta, *Conferimenti di criptovalute in società. Principi e problemi applicativi*, in *Riv. not.*, 6, 2018, pp. 1303 s.

¹⁰ Per una panoramica sul livello tecnico di sviluppo delle ODR, v. D. Carneiro, P. Novais, F. Andrade, J. Zeleznikow, J. Neves, *Online dispute resolution: an artificial intelligence perspective*, in *Art. Intell. Rev.*, 41, 2014, pp. 211 ss.

La seconda premessa, quella concettuale, riguarda invece la nozione di *Online Dispute Resolution*. L'idea che tale locuzione individui semplicemente un sistema di ADR (*Alternative Dispute Resolution*) svolte online¹¹, certamente esatta da un punto di vista storico e genetico¹², è, quantomeno negli ambienti accademici internazionali, assolutamente recessiva. Le ODR, infatti, hanno oggi assunto dignità di categoria a sé stante¹³ o, se si vuole, di subcategoria estremamente caratterizzata. Pur non potendoci soffermare sulla determinazione di una corretta definizione¹⁴, è comunque utile individuare le quattro caratteristiche principali della 'nuova' nozione di ODR¹⁵.

Esse sono:

1. l'assenza di un'interazione 'faccia a faccia', che avviene invece *online*, spesso in modo asincrono;
2. l'automatica acquisizione di dati e informazioni sulla controversia –e sulle controversie;
3. lo sviluppo della funzione dell'agente-macchina, non più mero strumento di comunicazione tra i soggetti coinvolti

¹¹ Così, recentemente, E. Minervini, *I sistemi di ODR*, in E. Minervini (a cura di), *Le Online Dispute Resolution cit.*, pp. 8 ss.

¹² Così E. Katsh, C. Rule, *White paper: what we know and need to know about Online Dispute Resolution*, in *S.C. L. Rev.*, 67, 2016, p. 329 ss.; O. Rabinovich-Einy, E. Katsh, *A new relationship cit.*, pp. 709 ss. Per una ricostruzione storica dell'evoluzione delle ODR, v. E. Katsh, *ODR: a look at history: a few thoughts about the present and some speculation about the future*, in E. Katsh, D. Rainey (a cura di), *Online Dispute Resolution cit.*, p. 9 ss.; A. J. Schmitz, *Expanding access cit.*, pp. 94 ss.

¹³ Cfr., in questo senso, O. Rabinovich-Einy, E. Katsh, *The new new court cit.*, p. 187.

¹⁴ Le definiscono "the application of information and communications technology to the prevention, management, and resolution of disputes" Katsh–Rule, *White paper cit.*, p. 329. Sulle diverse possibili definizioni M.A. Abdel Wahab, E. Katsh, D. Rainey (a cura di), *Online Dispute Resolution cit.*, pp. 3 ss. Sottolineano la problematicità dell'assenza di una definizione di ODR unitaria e condivisa Raymond e Shackelford, *Technology, ethics and access to justice: should an algorithm be deciding your case?*, in *Mich.J.Int'l L.*, 35, 2014, pp. 500 s.

¹⁵ Ampiamente, in questo senso, E. Katsh, O. Rabinovich-Einy, *Digital justice cit.*, pp. 33 ss. V., anche, A. Sela, *Can computers be fair? How automated and human-powered online dispute resolution affect procedural justice in mediation and arbitration*, in *Ohio St.J.on Disp.Resol.*, 33, 2018, pp. 93 ss.

nella controversia, ma vero e proprio elemento attivo e autonomo nella gestione (e a volte nella decisione¹⁶) della lite;

4. l'assenza dell'alternatività necessaria rispetto al processo come elemento caratterizzante.

Relativamente, in particolare, a tale ultima peculiarità, il 'moderno' concetto di ODR, più che identificare un insieme di modelli extra-giudiziali di risoluzione delle controversie, individuerrebbe quindi un metodo di integrazione, a diverso livello, delle tecnologie in tutto lo spettro dei sistemi di risoluzione delle liti, dalle ADR al processo¹⁷.

In quest'ottica, la dottrina indica due criteri di classificazione.

Il primo distingue tra *Instrumental ODR*, nella quale lo strumento tecnologico ricopre il ruolo di quarta parte, a supporto dei soggetti coinvolti; e *Principal ODR*, nella quale un'IA svolge autonomamente funzioni decisionali o conciliative¹⁸.

Il secondo parametro è quello che differenzia il c.d. *ODR tool* dall'*ODR system*¹⁹. Nel primo, la componente digitale è inserita in schemi 'classici' di risoluzione della controversia (ad esempio, potrebbe essere così classificato il processo civile telematico), consentendo di svolgere alcune attività in maniera semplificata o alternativa; nel secondo, il sistema di giustizia digitalizzata è il modello esclusivo (o comunque preferenziale) per definire tutte le liti all'interno di un determinato gruppo di soggetti (seppur potenzialmente molto ampio).

Tali classificazioni sono tra loro coniugabili. Ad esempio, l'*Ebay Resolution Center*²⁰ (strumento di gestione e risoluzione delle liti dell'omonimo sito di *e-commerce*) è classificabile come *Principal ODR System*: esso è infatti completamente automatizzato (anche nella fase decisionale) ed è utilizzato esclusivamente per le controversie nate all'interno della piattaforma.

In ragione di questo concetto di ODR, avulso dall'alternatività e descrittivo di una nuova metodologia, è possibile fissare la nozione di

¹⁶ Per una panoramica sulle decisioni automatizzabili, v. J. Nieva-Fenoll, *Intelligenza artificiale cit.*, pp. 22 ss. Al riguardo v., anche, A.J. Schmitz, *Expanding access cit.*, p. 147.

¹⁷ Così, esplicitamente, O. Rabinovich-Einy, E. Katsh, *The new new court cit.*, p. 187 e *iid.*, *Technology and the future of dispute systems design*, in *Har.Neg.L.Rev.*, 17, 2012, p. 151.

¹⁸ v. A. Sela, *Can computers be fair? cit.*, pp. 99 ss.

¹⁹ Così, E. Katsh, O. Rabinovich-Einy, *Digital Justice cit.*, pp. 32 ss.

²⁰ Sul quale v., *ex multis*, A.J. Schmitz, *Expanding access cit.*, pp. 98 ss.

ODR istituzionale, modello di integrazione predisposto direttamente dallo Stato²¹. Diversi sono gli esempi che, negli ultimi vent'anni, si sono diffusi variamente, definiti da alcuno *first-generation court ODR*²². Tra questi, solo per citare i più importanti, si annoverano *Money Claim Online*²³ e *Traffic Penalty Tribunal* in Inghilterra e Galles; *Matterhorn*²⁴ in Michigan, Ohio e Arkansas; *Rechtwijzer*²⁵ nei Paesi Bassi.

Pur nelle loro diverse configurazioni, che purtroppo, per brevità, non sono qui ripercorribili, si può constatare come tutti gli strumenti sinora sviluppati siano classificabili come *Instrumental ODR tool*, avendo funzioni di solo supporto o essendo, comunque, alternativi e concorrenti rispetto al sistema di giustizia ordinario. Ciò non avviene (come si vedrà) nel caso del CRT.

L'ultima premessa, quella definitoria, esula dalle problematiche relative all'evoluzione tecnologica della giustizia civile, ma è necessaria per qualificare correttamente il CRT. Esso è infatti un *tribunal* (specificamente, un *administrative tribunal*), istituto che negli ordinamenti di *common law* va distinto dalle *court* in quanto non è inserito, *stricto sensu*, nel potere giurisdizionale²⁶: le decisioni, pertanto,

²¹ In generale, v. E. Katsh, O. Rabinovich-Einy, *Digital Justice cit.*, pp. 154 ss.

²² Così O. Rabinovich-Einy, E. Katsh, *The new new court cit.*, p. 189.

²³ Sul quale v. J. Kallinikos, *Institutional complexity and functional simplification: the case of money claim online service in England and Wales*, in F. Contini, G. Lanzara (a cura di), *ICT and innovation in the public sector –European studies in the making of e-government*, Palgrave Macmillan, 2009, pp. 174 ss.

²⁴ Al riguardo v. J.J. Prescott, *Improving access to justice in State courts with platform technology*, in *Vand.L.Rev.*, 70, 2017, pp. 2021 ss. e *id.*, *Assessing access-to-justice outreach strategies*, in *JITE*, 174, 2018, pp. 34 ss.

²⁵ Si segnala che quest'ultimo strumento, lanciato nel 2014 come piattaforma *online* per la conciliazione delle controversie divorzili, è stato recentemente chiuso a causa dello scarso utilizzo, della conseguente non sostenibilità finanziaria e delle difficoltà di coordinazione con il sistema delle corti. Esso è stato sostituito da *Justice42*, un'ODR simile a *Rechtwijzer*, ma sviluppata in ragione delle criticità che ne hanno causato il fallimento. Al riguardo v. M. Barendrecht, *Rechtwijzer: why online supported dispute resolution is hard to implement*, in <https://www.hiil.org/news/rechtwijzer-why-online-supported-dispute-resolution-is-hard-to-implement/> (cons. 31 agosto 2019); R. Smith, *Goodbye Rechtwijzer: Hello Justice42* in <https://law-tech-a2j.org/advice/goodbye-rechtwijzer-hello-justice42/> (con. 31 agosto 2019).

²⁶ Sui *tribunal*, in generale, v. R. Creyke (a cura di), *Tribunals in the common law world*, Federation Press, 2008. Con specifico riguardo al Canada, v. T.S.

non sono prese da giudici, ma da persone con peculiari competenze tecniche. In particolare, nel diritto canadese, detti enti sono agenzie governative indipendenti e specializzate, istituite dalla legislazione federale o provinciale al fine di svolgere, in posizione di terzietà rispetto al potere esecutivo, ma nello sviluppo delle sue politiche, diverse funzioni, ad esempio regolamentari, consultive o di ricerca. Tra queste, la più importante è sicuramente quella decisionale: in tal caso questi organi esercitano un'attività para-giurisdizionale (c.d. *quasi-judicial*), talvolta anche con competenza esclusiva, relativamente a talune controversie tra cittadini o tra questi e lo Stato. Detta funzione è compatibile, secondo la pacifica giurisprudenza²⁷, con i principi costituzionali soltanto se garantisce, innanzitutto, l'impugnabilità delle decisioni del *tribunal* davanti a una *court* (anche solo in grado d'appello), e se, inoltre, assicura il massimo livello di indipendenza e terzietà rispetto al potere esecutivo e l'osservanza, pur nell'applicazione di procedure deformalizzate, dei principi del *due process of law*.

3. Il *Civil Resolution Tribunal*

Alla luce di tali premesse si può analizzare il *Civil Resolution Tribunal*²⁸.

Istituito dal *Civil Resolution Tribunal Act* (CRTA) nel 2012, con l'intenzione d'individuare un sistema che ampliasse l'accesso alla giustizia coordinando un'ODR c.d. progressiva e la giustizia civile²⁹,

Kuttner, *Administrative tribunals in Canada*, in <https://www.thecanadianencyclopedia.ca/en/article/administrative-tribunals> (cons. 31 agosto 2019). Per un approfondimento v. D.P. Jones e A.S. De Villars, *Principles of Administrative Law*, Carswell, 2014, (in part.) pp. 51 s., 360 e 456 ss.

²⁷ In *Canada v.*, in particolare, *Newfoundland Telephone Co. v. Newfoundland (Public Utilities Board)* [1992] 1 S.C.R. 623. Cfr., anche, P. Bryden, *How to achieve tribunal independence*, in R. Creyke (a cura di), *Tribunals cit.*, pp. 62 ss.

²⁸ Sul CRT v., in generale, S. Salter, *Online Dispute Resolution and justice system integration: British Columbia's Civil Resolution Tribunal*, in *Windsor Y.B. Access Just.*, 2017, pp. 112 ss.; S. Salter, D. Thompson, *Public-centered civil justice redesign: a case study of the British Columbia Civil Resolution Tribunal*, in *McGill J.Disp.R.*, 2016-17, 3, 113 ss. V., anche, E. Katsh, O. Rabinovich-Einy, *Digital Justice cit.*, pp. 160 ss.; A.J. Schmitz, *Expanding access cit.*, 126 ss.

²⁹ v. S. Salter, D. Thompson, *Public-centered civil justice cit.*, pp. 125 s.

nella sua versione originale esso era disegnato come uno strumento alternativo ad attivazione volontaria. Pertanto, era classificabile come *Instrumental ODR tool*, ugualmente ai modelli di ODR istituzionali già ampiamente diffusi in altri ordinamenti³⁰.

Il punto di svolta (che lo ha reso uno strumento a suo modo rivoluzionario) è rappresentato dall'intervento che, nel 2015, ne ha mutato l'assetto e la funzione. Il legislatore lo ha infatti ridefinito come tribunale indipendente a competenza esclusiva per la trattazione di talune controversie³¹, il cui novero, inizialmente limitato alle c.d. *strata property dispute* (cioè a quelle in materia condominiale), è stato progressivamente allargato alle c.d. *small claim* (nei limiti valoriali fissati dallo *Small Claim Act*, a cui il CRTA fa rinvio), ai danni derivanti dalla circolazione stradale (con una soglia massima di 50000 C\$) e ad alcune liti relative alle persone giuridiche.

Di conseguenza, oggi il CRT è categorizzabile –non più come *Instrumental ODR tool*, bensì– come *Instrumental ODR system*, nel quale il gruppo di soggetti sottoposto alla sua applicazione è definito attraverso detta competenza esclusiva, deputata a un organo paragiurisdizionale, che fa uso di un procedimento progressivo e che coinvolge l'IA (e, in senso lato, le tecnologie informatiche) in funzione di supporto³².

4. Funzionamento

Si è detto che il CRT applica un procedimento progressivo: la potestà decisoria è infatti esercitata solo nell'ultima di quattro fasi, tutte obbligatorie. Esso si apre con un'autoanalisi della questione giuridica, passando poi a una fase di negoziazione e, solo all'ultimo, al coinvol-

³⁰ Nella prospettiva pre-modifica, v. J. Silver, T. Farrow, *Canadian civil justice: relief in small and simple matters in an age of efficiency*, in *Erasmus L. Rev.*, 2015, 8, (in part.) pp. 241 ss. Sottolinea specificamente il passaggio S. Salter, *Online Dispute Resolution cit.*, p. 118.

³¹ “The CRT was adopted as a mandatory, lawyer-free (with some exceptions) system for all claims falling under the tribunal’s jurisdiction. It is available 24/7, accessible via computer or smartphone for a low fee, and is premised on a collaborative, non-adversarial approach”. Così O. Rabinovich-Einy, E. Katsh, *The new new court cit.*, p. 190.

³² v. S. Salter, *Online Dispute Resolution cit.*, p. 118.

gimento di una terza parte, attraverso uno schema *Med-arb*. I tempi per il raggiungimento della decisione si aggirano intorno ai 60-90 giorni³³.

Oltre a essere progressivo, il procedimento davanti al CRT è fondato sui concetti di proporzionalità e *user-centered justice*³⁴: nell'individuazione della procedura e nello sviluppo del sistema sono stati infatti reputati fondamentali, da un lato, la valutazione del rapporto tra costi e benefici e, dall'altro, la necessità di rendere il procedimento comprensibile a tutti, soprattutto in ragione del fatto che, in talune delle materie di competenza esclusiva del CRT, la legislazione della Columbia Britannica non obbliga all'assistenza legale³⁵.

5. *Solution explorer*

La prima fase, quella di autoanalisi, si svolge tramite uno strumento online chiamato *Solution Explorer*. Sviluppato con l'ausilio di giuristi esperti delle diverse aree di competenza, questo simula consigli, ragionamenti e soluzioni³⁶, al fine di consentire all'utente una panoramica sulla disciplina connessa alla questione e sulle possibilità di successo di un'eventuale controversia. È gratuito e liberamente accessibile. Il suo funzionamento è gestito da un'IA che lavora attraverso alberi logici, affinando, approfondendo e adeguando la soluzione prospettata al caso concreto tramite un questionario, il quale si adatta alle risposte a mano a mano che queste vengono fornite³⁷.

Durante tale fase, il sistema rilascia diversi documenti riepilogativi, con un differente approfondimento a seconda della progressione nel questionario. Nel caso in cui la soluzione definitiva non sia repu-

³³ O. Rabinovich-Einy, E. Katsh, *The new new court cit.*, p. 190.

³⁴ V. S. Salter, D. Thompson, *Public-centered civil justice cit.*, pp. 128 ss.

³⁵ L'idea che un rafforzamento della *digital justice* possa attenuare le problematiche connesse alle ipotesi in cui non è necessaria l'assistenza legale (e la conseguente lesione, a causa degli alti costi di quest'ultima, del diritto alla difesa per soggetti economicamente svantaggiati, costretti ad agire e resistere in giudizio senza supporto tecnico) è diffusa in dottrina. Sul punto v., in particolare, A. Sela, *Streamlining justice: how online courts can resolve the challenges of pro se litigation*, Cornell J.L. & Pub. Pol'y, 2016, 26, pp. 331 ss.

³⁶ v. S. Salter, D. Thompson, *Public-centered civil justice cit.*, pp. 129 s.

³⁷ v., ampiamente e con esemplificazioni, *ibidem*.

tata soddisfacente, la parte può iniziare la controversia presentando online una domanda al CRT.

6. Macro-fase collaborativa

Segue, quindi, una fase di negoziazione, in cui è lasciata alle parti la possibilità di ricercare un accordo. L'intervento del *tribunal* in questo stadio è limitato (si parla delle prime due fasi come 'low intervention area') al controllo sulle comunicazioni contro l'eventuale abuso o uso molesto della procedura.

L'atto iniziale, redatto attraverso la piattaforma, deve essere notificato alla controparte secondo le modalità ordinarie previste per gli atti giudiziari; le successive comunicazioni avvengono, invece, tramite il sistema online del CRT.

Qualora le parti non raggiungano un accordo, si passa a una fase di mediazione (detta *facilitation phase*), diretta da un soggetto esperto, individuato dal *tribunal*. Anche in questo momento le comunicazioni tra le parti e il *facilitator* avvengono in maniera asincrona tramite i sistemi della piattaforma.

In un primo momento, il mediatore si accerta che tutte le parti coinvolte abbiano compreso le questioni, provvede ai chiarimenti, richiede eventuali informazioni e ordina, se necessario, la chiamata di un terzo. Poi, procede nella maniera che ritiene più adeguata.

7. Fase aggiudicativa

Se non si raggiunge un accordo, si conclude la macro-fase c.d. collaborativa e ha inizio quella aggiudicativa.

La parte procedente inoltra una richiesta al *tribunal*, il quale rilascia (qualora si reputi competente e non ritenga la questione manifestamente infondata) una *initiating notice*, che dev'essere notificata alle altre parti (Rule 6 e 7 CRTA), le quali devono costituirsi tramite una *response*.

Se i chiamati in giudizio, o alcuni fra essi, non si costituiscono, il tribunale informa quella procedente e provvede a trattare la causa in contumacia (Rule 7(3) CRTA).

Anche qui il procedimento si svolge tramite comunicazioni asincrone e a distanza, sotto la direzione di un *plenum* formato da avvocati specializzati nelle materie di competenza del CRT.

La maggior parte delle decisioni sono assunte *per tabulas*³⁸, ma è possibile che il collegio fissi, qualora sia ritenuto necessario o su richiesta delle parti, un'udienza, le cui modalità sono determinate discrezionalmente³⁹ e alla quale si può intervenire di persona oppure tramite tele- o videoconferenza. In ogni caso, deve essere comunque garantito il contraddittorio tra le parti in condizioni di parità; a esse è sempre consentito di formulare le proprie richieste e argomentarle⁴⁰.

La decisione del CRT è trasmessa alle parti via *mail*. Essa è vincolante nella stessa misura in cui lo sarebbe una qualsiasi decisione emessa da una *court*.

Per l'esecuzione (Part. 6 CRTA) è competente, in generale, la *Provincial Court* (tribunale di primo grado) e solo in alcuni casi specifici la *Supreme Court* (corte d'appello nella Columbia Britannica⁴¹)

8. Impugnazione

Come anticipato, nel caso in cui un *tribunal* svolga funzioni sostanzialmente giurisdizionali è necessario che sia garantito, da un lato, il rispetto dei principi del giusto processo e, dall'altro, l'impugnazione davanti a una *court*.

Il CRTA prevede due tipi di impugnazione delle decisioni del CRT (si parla in questo caso di “*bifurcated appeal process*”⁴²), a seconda della materia.

Un primo modello, applicabile nei casi di *small claim*, prevede un'opposizione di fronte alla *Provincial Court*, da proporsi entro 28

³⁸ Sul punto, v. *ibidem*, p. 134.

³⁹ “*The procedure for a tribunal hearing in relation to a dispute is at the discretion of the tribunal [...]*” (Rule 38 CRTA)

⁴⁰ Su quest'ultimo punto v. O. Rabinovich-Einy, E. Katsh, *The new new court cit.*, p. 192.

⁴¹ A discapito del nome, infatti, la *Supreme Court* è una corte di secondo grado. Il più alto livello giurisdizionale, nella Columbia Britannica, è invece rappresentato dalla *Court of Appeal*.

⁴² Così E. Katsh, O. Rabinovich-Einy, *Digital Justice cit.*, p. 160; *iid.*, *The new new court cit.*, p. 192.

giorni dalla comunicazione della decisione emessa dal CRT. Essa ne elimina la vincolatività (Rule 56.1(3)(4) CPR) e consente di iniziare un nuovo giudizio. In questa ipotesi si è quindi di fronte a un giudizio per *rehearing*, cioè ad una rielebrazione del processo. Ciò è probabilmente dovuto alla necessità di tutelare ampiamente le parti nelle ipotesi in cui la competenza del CRT è determinata per valore, potendo quindi coinvolgere diverse materie, per le quali la specifica formazione dei componenti del *tribunal* non offre sufficienti garanzie.

Se, però, nel procedimento di fronte al CRT la parte impugnante non sia stata totalmente soccombente, la *Provincial Court* può condizionare la procedibilità alla prestazione di una cauzione, dell'ammontare massimo pari alla condanna e alle spese previste per il giudizio, a garanzia delle altre parti in ipotesi di rigetto della domanda (Rule 56.3 CRTA). Allo stesso modo provvede laddove a impugnare sia la parte rimasta contumace, salvo nelle ipotesi in cui: il CRT non fosse competente a trattare la controversia; l'eventuale contumacia fosse involontaria o l'imposizione della cauzione risulti manifestamente iniqua (Rule 56.3(4) CRTA).

Negli altri casi, invece, il provvedimento è impugnabile di fronte alla *Supreme Court of British Columbia*. Qui si ha un appello secondo lo schema limitativo per semplice *review* caratterizzante i sistemi di *common law*. In questo caso l'impugnazione può avere ad oggetto solo 'a question of law arising out of the decision' (Rule 56.5(1) CRTA) e può essere iniziata soltanto laddove tutte le parti vi consentano oppure sia concesso dalla corte il *leave to appeal*, cioè il permesso di appellare, rilasciato qualora vi sia un 'interest of justice and fairness to do so' (Rule 56.5(4) CRTA). A tal fine, ai sensi della Rule 56.5(5) CRTA, la corte dovrà quindi verificare se la questione sia di rilevanza tale da consentirle di stabilire un precedente; se essa sia connessa con principi costituzionali; o se sia comunque di particolare importanza per una parte o per una classe di soggetti.

La decisione della *court* può avere diversi esiti. Può rigettare l'impugnazione e quindi confermare il provvedimento oppure annullarlo, rimettendo le parti nuovamente al *tribunal* per la decisione della controversia attraverso un giudizio di rinvio che è vincolato da quanto stabilito dalla *Supreme Court*. In alternativa (e in casi non tassativamente previsti, ma rimessi alla discrezionalità della corte) può modificare la decisione del CRT.

9. Il CRT quale strumento paradigmatico di giustizia digitale

Dall'analisi svolta si comprende come la vera rivoluzione del CRT, più che tecnologica, sia strutturale. Non è infatti nuovo l'uso dell'IA nella gestione della piattaforma e del *Solution Explorer*, che ripercorre esperienze e soluzioni tecniche già sviluppate in altri strumenti; è invece la completa integrazione e coordinazione tra una ODR istituzionale e il sistema di giustizia civile a rappresentare una novità assoluta.

Tale coordinazione passa attraverso due elementi in particolare: la determinazione di una competenza esclusiva e il meccanismo delle impugnazioni. Tramite il primo, difatti, si ritaglia alla giustizia digitale un ambito di applicazione esclusivo, non più deputato al sistema ordinario delle *court*; inoltre, l'equiparazione della decisione del CRT ai provvedimenti giurisdizionali, almeno nelle ipotesi in cui è consentita la sola impugnazione per *review*, ne fa uno strumento paragiurisdizionale idoneo a esaurire il primo grado di giudizio.

Il CRT apre quindi il vaso di Pandora, compiendo un primo passo nella permeazione totale degli *ODR system* nel sistema-giustizia⁴³. Questo istituto paradigmatico sembra, di conseguenza, allargare molto gli spazi per il coinvolgimento dell'IA, che affiancherà (o, addirittura, sostituirà) il giudice nella gestione e, con tutta probabilità, nella risoluzione delle controversie civili.

Esso colloca, infatti, modelli finora relegati nell'area dell'alternatività all'interno del sistema, pervadendone, in potenza, i

⁴³ L'idea di una corte digitale completamente integrata nel sistema-giustizia è alla base dello sviluppo, nell'ordinamento inglese, della *Her Majesty's Online Court*, che sarà operativa dall'aprile 2020 e il cui uso sarà obbligatorio nei casi di *small claim* (il cui limite di valore è di 25.000 £) con una soglia massima, almeno nella fase iniziale, di 10.000 £. Il suo funzionamento sarà del tutto simile al CRT. Al riguardo v. LJ Briggs, *Civil courts structure review: final report*, 2016, in <https://www.judiciary.uk/wp-content/uploads/2016/07/civil-courts-structure-review-final-report-jul-16-final-1.pdf> (cons. 31 agosto 2019) e il rapporto *Online Dispute Resolution for low value civil claims*, 2015, in <https://www.judiciary.uk/wp-content/uploads/2015/02/Online-Dispute-Resolution-Final-Web-Version1.pdf> (cons. 31 agosto 2019). V., anche, O. Rabinovich-Einy, E. Katsh, *The new new court cit.*, pp. 194 ss.; A.J. Schmitz, *Expanding access cit.*, pp. 134 ss.

tratti essenziali. Ciò consentirà di determinare una nuova e più funzionale struttura processuale, principalmente finalizzata a migliorare l'accessibilità, riducendo fortemente i costi e i tempi⁴⁴. Parte della dottrina parla già, al riguardo, di “*giustizia digitale*”⁴⁵ o di *new new court*⁴⁶.

Si può immaginare che tale mutamento avverrà rapidamente nel prossimo futuro; nondimeno, esso pone interrogativi complessi, soprattutto sulla sua compatibilità con i principi e i valori che per secoli hanno regolato l'attività giurisdizionale. Lo scopo di questa analisi, come si è detto, non è trattare i dubbi ‘etici’. Una modifica così profonda obbliga, tuttavia, a porsi in un’ottica problematica⁴⁷, riflettendo anticipatamente su alcune questioni⁴⁸.

Come accennato in premessa, due tra queste paiono particolarmente rilevanti.

10. Principio del giusto processo e nuova ‘giustizia digitale’

Il mutamento di profili ‘strutturali’ del sistema giustizia impone innanzitutto una riflessione sull’adeguatezza dai corollari del giusto processo a garantire le parti anche nella giustizia digitale⁴⁹. Ciò è vero soprattutto se si pensa alle ipotesi nelle quali, con funzioni di suppor-

⁴⁴ Con specifico riguardo al CRT, si afferma come esso “*xemplified how online process can dramatically save consumers time and money in resolving small claim*”. Così A.J. Schmitz, *Expanding access cit.*, p. 161.

⁴⁵ E. Katsh, O. Rabinovich-Einy, *Digital Justice cit.*, pp. 171 ss.

⁴⁶ O. Rabinovich-Einy, E. Katsh, *The new new court cit.*, (in part.) pp. 185 ss.

⁴⁷ Parla di “*healthy skepticism*” A.J. Schmitz, *Expanding access cit.*, p. 140.

⁴⁸ Per una panoramica generale sul punto v. S.J. Shackelford, A. Raymond, *Building the virtual courthouse: ethical considerations for design, implementation, and regulation in the world of ODR*, in *Wis.L.Rev.*, 2014, 615. Cfr., anche, J. Nieva-Fenoll, *Intelligenza artificiale cit.*, p. 117 ss.; A. Raymond, S.J. Shackelford, *Technology, ethics and access to justice cit.*, p. 519.

⁴⁹ Sul punto, in generale, v., *ex multis*, A.J. Schmitz, *Expanding access cit.*, pp. 140 ss. e ivi riferimenti.

to o, addirittura, di formulazione di un provvedimento, l'IA svolge una vera e propria attività decisoria⁵⁰.

La questione è tutt'altro che futuristica e, pur avendo finora solo lambito il processo civile, ha già assunto importanza in altri ambiti del diritto, nei quali non sono meno centrali le tutele fondamentali della giustizia processuale e procedimentale, cioè il diritto processuale penale⁵¹ e il diritto amministrativo⁵². Qui il problema si è posto, in particolare, nell'applicazione di sistemi a decisione automatica nell'emissione di taluni provvedimenti, come avviene, in altri ordinamenti, per le cc.dd. *no fly list*⁵³ e per l'accesso ai sussidi scolastici e sanitari o, in Italia, per i posti di ruolo dei docenti⁵⁴. Per le questioni processual-penalistiche si può pensare, invece, tra le tante, all'uso degli strumenti automatici di valutazione del rischio di reiterazione del reato nella concessione di sconti di pena⁵⁵, già diffuso nelle corti sta-

⁵⁰ Riguardo agli strumenti di valutazione probatoria e di supporto nell'argomentazione giuridica v. J. Nieva-Fenoll, *Intelligenza artificiale cit.*, pp. 90 ss.

⁵¹ Sul punto cfr., *ex multis*, K. Freeman, *Algorithmic injustice: how the Wisconsin Supreme Court failed to protect due process rights in State v. Loomis*, in *N.C. J.L. & Tech.*, 18, 2016, pp. 75 ss. e ivi riferimenti.

⁵² V., in part., D.K. Citron, *Technological due process*, in *Wash. Univ. Law Rev.*, 85, 2008, p. 1249.

⁵³ Le *no fly list* sono liste create dal *Terrorist Screening Center* (TSC), istituito dall'FBI, che individuano persone ritenute sospettabili di attività terroristiche, al fine di interdirlgli il trasporto aereo. La loro formazione è rimessa a un algoritmo che lavora sull'analisi dei dati personali di milioni di cittadini. Sul punto v. D.K. Citron, *Technological cit.*, pp. 1281 ss.; K. Crawford, J. Schultz, *Big Data and due process: toward a framework to redress predictive privacy harms*, in *B.C.L.Rev.*, 55, 2014, pp. 114 s.

⁵⁴ V. *supra*, nota 8.

⁵⁵ Ci si riferisce, in particolare, a COMPAS (acronimo che sta per *Correctional offender management profiling for alternative sanctions*). Tale strumento, attraverso un algoritmo che, analizzando i dati derivanti dal casellario giudiziale e dalle risposte fornite in sede di interrogatorio, comparandoli con quelli relativi al gruppo di individui a cui il soggetto appartiene, valuta, tramite un punteggio, il rischio di recidiva. In generale, sui rapporti tra diritto penale e intelligenza artificiale, v. F. Basile, *Intelligenza artificiale e diritto penale: quattro possibili percorsi di indagine*, in *DPU*, 10, 2019, pp. 1 ss.

tunitensi e oggetto di una nota sentenza della Corte Suprema del Wisconsin⁵⁶.

Anche al riguardo le problematiche sono particolarmente complesse. In sintesi, le criticità individuate dalla dottrina sono le seguenti.

Una attiene alla correttezza della ‘traduzione’ della disciplina nel linguaggio binario e al rischio di eccessiva semplificazione del suo contenuto. Qui ciò che rileva è l’impossibilità –o comunque l’estrema difficoltà– per il giudice, le parti e gli avvocati di conoscere un ‘codice sorgente’ così come si conosce (o si può conoscere) un testo normativo⁵⁷.

Non meno importante è la difficoltà sottesa alla ricostruzione dei procedimenti che conducono l’IA a emettere una determinata decisione, soprattutto nel caso in cui questa sia particolarmente complessa⁵⁸. Ciò è dovuto, innanzitutto, al segreto industriale a cui sono sottoposti gli algoritmi che regolano il funzionamento di tali strumenti, sviluppati e gestiti, sempre, da soggetti privati⁵⁹.

⁵⁶ La sentenza è *Loomis v. Wisconsin*, [Wis. 2016], 881 N.W.2d 749, che ha aperto all’uso giudiziale di tale strumento, seppur in funzione di supporto, ponendo però taluni limiti. In dottrina, v. K. Freeman, *Algorithmic injustice cit.*, pp. 75 ss.; Israni, *Algorithmic due process: mistaken accountability and attribution in State v. Loomis*, in *Harv. J.L.&Tech JOLT Digest*, 2017, in <http://jolt.law.harvard.edu/digest/algorithmic-due-process-mistaken-accountability-and-attribution-in-state-v-loomis-1> (cons. 31 agosto 2019); A.L. Washington, *How to argue with an algorithm: lessons from the COMPAS-publica debate*, in *Colo. Tech. L.J.*, 17, 2018, pp. 131 ss.; L. Wisser, *Pandora’s algorithmic black box: the challenges of using algorithmic risk assessments in sentencing*, in *Am.Crim.L.Rev.*, 56, 2019, pp. 1811 ss. In lingua italiana v. F. Basile, *Intelligenza artificiale e diritto penale cit.*, pp. 19 ss.; G. Canzio, *Il dubbio e la legge*, in *DPC*, 2018, in <https://www.penalecontemporaneo.it/upload/4371-canzio2018c.pdf> (cons. 31 agosto 2019), pp. 3 ss.

⁵⁷ Sul punto cfr., in particolare, D.K. Citron, *Technological cit.*, pp. 1293 ss.

⁵⁸ A tal riguardo, v. J. Nieva-Fenoll, *Intelligenza artificiale cit.*, (in part.) pp. 135 ss.

⁵⁹ La questione è variamente trattata in diversi ambiti. V., senza alcuna pretesa di completezza e a titolo di esempio, con riguardo al diritto penale, L. Wisser, *Pandora’s algorithmic black box cit.*, (in part.) pp. 1828 ss. e M. Rich, *Machine learning, automated suspicion algorithms, and the fourth amendment*, in *U.Pa.L.Rev.*, 164, 2016, pp. 886 ss.; relativamente alla tutela del diritto d’autore, M. Perel, N. Elkin-Koren *Accountability in algorithmic copyright enforcement*, in *Stan. Tech. L. Rev.*, 19, 2016, 488 ss.; per il problema nel diritto amministrativo D.K.

Centrali sono altresì le questioni connesse alla c.d. *black box* nelle intelligenze artificiali basate su reti neurali, nelle quali, a differenza che nei sistemi algoritmici statici, è impossibile ricostruire il procedimento attraverso il quale è offerta una soluzione, in quanto l'agente-macchina è in grado, progressivamente, di sviluppare e modificare i processi decisionali in maniera autonoma, imparando dalla sua esperienza e dai suoi errori proprio come farebbe un essere umano⁶⁰.

Infine, devono citarsi anche la riduzione del livello di partecipazione alla formazione della decisione⁶¹ (limitata all'inserimento di taluni *input* nel sistema) e, *ultimum sed non minimum*, l'eccessivo affidamento (già registrato in materia sia penale che amministrativa) dei soggetti decisori nel caso di strumenti di supporto⁶².

Nell'ambito del processo civile si potranno, nel prossimo futuro, identici interrogativi. Si pensi, ad esempio, al caso in cui uno strumento simile al *Solution explorer* del CRT svolga funzioni anche solo di supporto nell'emissione delle decisioni⁶³.

Come detto, il problema è complesso e richiederà certamente un approfondimento. Si può osservare in questa sede che, oltre ad una formazione tecnica adeguata degli operatori del diritto (che consenta di comprendere il funzionamento di sistemi decisionali automatizzati e, quindi, i loro possibili errori)⁶⁴, viene in evidenza la necessità

Citron, *Technological cit.*, pp. 1280 ss. Sul punto v., anche, D.K. Citron, F.A. Pasquale, *The scored society: due process for automated predictions*, in *Wash. L. Rev.*, 89, 2014, pp. 1 ss. e J. Nieva-Fenoll, *Intelligenza artificiale cit.*, p. 63.

⁶⁰ Così, in particolare, L. Wisser, *Pandora's algorithmic black box cit.*, pp. 1811 ss.

⁶¹ v. D.K. Citron, *Technological cit.*, pp. 1281 ss.

⁶² Così D.K. Citron, *Technological cit.*, pp. 1271 s. Richiamano l'attenzione sul problema, *ex multis*, anche Freeman, *Algorithmic injustice cit.*, pp. 98 ss. e J. Nieva-Fenoll, *Intelligenza artificiale cit.*, pp. 61 e 135.

⁶³ Per una proposta relativa a un sistema che affianchi il giudice nella determinazione delle alternative per la soluzione della controversia, v. J. Nieva-Fenoll, *Intelligenza artificiale cit.*, p. 35. In senso simile, v. anche A.J. Schmitz, *Expanding access cit.*, p. 147.

⁶⁴ V., in particolare, D.K. Citron, *Technological cit.*, pp. 1306 s. e J. Nieva-Fenoll, *Intelligenza artificiale cit.*, p. 130 ss.

dell'eliminazione del segreto industriale qualora tali strumenti siano adoperati nell'emissione di provvedimenti⁶⁵.

A ciò si aggiunge l'opzione di poter utilizzare in forma obbligatoria soltanto quegli strumenti che forniscano i cc.dd. *audit trail*⁶⁶, documenti generati automaticamente e non modificabili, che consentono di ricostruire accuratamente ogni passaggio decisionale compiuto per giungere al risultato finale. Ciò, da un canto, permetterebbe al destinatario del provvedimento di essere consapevole delle ragioni a esso sottese e, dall'altro, di facilitarne il controllo giurisdizionale, anche in sede di impugnazione. In altre parole, occorrerebbe obbligare l'IA a 'motivare' le proprie decisioni, in maniera del tutto simile alla motivazione di una sentenza.

11. Gestione della piattaforma e dei dati

Il secondo problema attiene alla gestione dei sistemi tecnologici che consentono il funzionamento delle ODR istituzionali.

In questo senso, richiamando l'esperienza del CRT, si nota come, nonostante esso sia inserito nel sistema-giustizia, la gestione tecnica, in tutti i suoi aspetti (quindi dalla raccolta dei dati al funzionamento dell'IA che regola il *Solution explorer* e lo scambio di informazioni), sia demandata a un soggetto privato⁶⁷. Nell'attuale situazione, nella

⁶⁵ Sul punto v., anche, L. Wisser, *Pandora's algorithmic black box cit.*, p. 1830 s. In senso simile si è già espresso il T.a.r. Lazio, n. 2742 cit., affermando, relativamente alla conoscibilità degli algoritmi utilizzati per l'emissione di provvedimenti, come "né il diritto di autore né la proprietà intellettuale precludono la semplice riproduzione, ma precludono, invece, al massimo, soltanto la riproduzione che consenta uno sfruttamento economico e, non essendo l'accesso lesivo di tale diritto all'uso economico esclusivo dell'opera, l'ostensione deve essere consentita nelle forme richieste da parte dell'interessato, ossia della visione e dell'estrazione di copia, fermo restando che delle informazioni ottenute dovrà essere fatto un uso appropriato, ossia esclusivamente un uso funzionale all'interesse fatto valere con l'istanza di accesso [...] con conseguente responsabilità diretta dell'avente diritto all'accesso nei confronti del titolare del software".

⁶⁶ Così D.K. Citron, *Technological cit.*, pp. 1305 s.; K. Crawford, J. Schultz, *Big data and due process cit.*, pp. 128 s. La soluzione è presente anche in L. Wisser, *Pandora's algorithmic black box cit.*, p. 1829.

⁶⁷ La piattaforma è sviluppata e gestita da Salesforce, società di *cloud computing*, leader nella "security, robustness and scalability". Così S. Salter,

quale l'incidenza di sistemi decisionali è limitata all'autoanalisi e la fase aggiudicativa è rimessa completamente ai membri del *plenum*⁶⁸, ciò pone solo alcune criticità, destinate però ad aumentare laddove siano coinvolti strumenti decisionali automatizzati. Non secondari sono infatti i dubbi relativi al trattamento dei dati (spesso sensibili) che vengono inseriti nel sistema e al rischio di usi abusivi⁶⁹. Inoltre, sembrano rafforzarsi, in questa prospettiva, la già citata problematica della conoscibilità dei processi decisionali, e quella, non meno importante, della sicurezza del sistema e della sua hakerabilità⁷⁰. In prima approssimazione, potrebbe pensarsi di riservare completamente lo sviluppo o la gestione di tali strumenti, direttamente o indirettamente, allo Stato⁷¹. Ovviamente, si pone un problema di verifica della sostenibilità economica di tale scelta, in assenza di *know how* e di risorse umane e tecnologiche pari a quelle dei “colossi informatici”⁷².

12. Conclusioni

Nell'ambito dello sviluppo della giustizia digitale, come si è visto, il CRT rappresenta un istituto nuovo e del tutto innovativo, anche se più dal punto di vista sistematico-strutturale che tecnologico, essendo il primo *Instrumental ODR system* istituzionale. Nondimeno, tale esperienza apre gli spazi all'analisi di problemi finora non approfonditi con riguardo al processo civile, in quanto relegati nell'ambito dell'alternatività rispetto alla giustizia ordinaria. Proprio il venir meno di detta alternatività, seppur all'interno di un singolo ordinamento e senza il coinvolgimento dell'IA nell'esercizio della potestà decisionale, obbliga ad un approfondimento delle questioni relative alla ge-

Online Dispute Resolution cit., p. 128, che ritiene l'affidabilità del soggetto gestore una sufficiente garanzia, soprattutto per il trattamento dei dati personali.

⁶⁸ Il CRT è descritto, infatti, come un “*extremely human-driven process*”. Così Salter-Thompson, *Public-centered civil justice cit.*, p. 134.

⁶⁹ In senso generale, v. Crawford-Schultz, *Big data and due process cit.*, pp. 93 ss. Sul punto, cfr., anche, A.J. Schmitz, *Expanding access cit.*, pp. 143 ss.

⁷⁰ Anche qui v. A.J. Schmitz, *Expanding access cit.*, p. 143.

⁷¹ v. L. Wisser, *Pandora's algorithmic black box cit.*, p. 1830. Individua una soluzione nell'uso di *software open-source* A.J. Schmitz, *Expanding access cit.*, p. 152.

⁷² Così, con specifico riferimento al CRT, S. Salter, *Online Dispute Resolution cit.*, p. 128.

stione dei sistemi tecnologici, ai *big-data*, alla rilettura e applicazione dei principi del giusto processo.

Una considerazione di carattere generale, che accomuna tutte quelle fornite finora dalla dottrina, è quella di non considerare l'IA, da questo punto di vista, un semplice strumento, ma di reputarla un 'soggetto pensante', soprattutto se utilizzata per rendere soluzioni a problemi come fa un organo giudicante. In questo senso, sembra necessario, da un lato, istaurare un 'rapporto di servizio' diretto tra essa e lo Stato⁷³, garantendone l'indipendenza e la terzietà⁷⁴; dall'altro, obbligarla a motivare le proprie decisioni⁷⁵. Solo tale prospettiva sembra infatti offrire, al di là di questioni 'etiche', un corretto punto di vista verso un fenomeno di diffusione e permeazione tecnologica che sembra inarrestabile.

⁷³ Garantito dallo sviluppo e dalla gestione del sistema direttamente da parte dello Stato.

⁷⁴ In questa prospettiva, similmente, K. Crawford, J. Schultz, *Big data and due process cit.*, pp. 120 s., che sottolineano come debba essere garantita l'indipendenza del soggetto decisore anche quando questo sia uno strumento informatico. Sul punto, v., anche, J. Nieva-Fenoll, *Intelligenza artificiale cit.*, p. 118 ss.

⁷⁵ Ci si riferisce, naturalmente, agli *audit trial*.